



Bruxelles, 13.5.2015
COM(2015) 242 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2013/319/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2013/319/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2013/319/UE del Consiglio, del 21 giugno 2013¹, adottata su raccomandazione della Commissione, era stato deciso che a Malta esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che a Malta il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 3,3% del PIL nel 2012, superando quindi il valore di riferimento del 3% del PIL stabilito dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era al di sopra del valore di riferimento del 60% del PIL, e che il paese non ha compiuto progressi sufficienti verso l'osservanza del parametro per la riduzione del debito, in linea con i requisiti del periodo di transizione² successivo alla correzione del proprio disavanzo eccessivo nel 2012³.
- (2) Il 21 giugno 2013, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato a Malta una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della

¹ GU L 173 del 26.6.2013, pag. 52.

² In seguito all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi nel dicembre 2012, in linea con il patto di stabilità e crescita, Malta ha beneficiato di un periodo di transizione di tre anni, iniziato nel 2012, per conformarsi al parametro per la riduzione del debito. I requisiti del periodo di transizione sono stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ulteriormente dettagliati nelle specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza del 3 settembre 2012 (cfr.:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf).

L'aggiustamento lineare strutturale minimo (MLSA) richiesto per il 2012 era pari a 0,4 punti percentuali del PIL, mentre il disavanzo strutturale è peggiorato di ½ p.p. del PIL nel 2012.

³ Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2012 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente agli attuali 3,6% e 67,4% del PIL.

procedura per i disavanzi eccessivi⁴, per porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. La raccomandazione è stata resa pubblica.

- (3) A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione del protocollo gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea⁵.
- (4) È opportuno che il Consiglio adotti una decisione di abrogare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se: i) le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3% del PIL nel corso del periodo oggetto delle previsioni⁶ e ii) il rapporto debito/PIL soddisfa la configurazione *forward-looking* del parametro di riferimento del debito.
- (5) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati da Malta nell'aprile 2015, il programma di stabilità 2015 e le previsioni di primavera 2015 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito.
 - Dopo il picco del 3,6% del PIL nel 2012, il disavanzo pubblico è sceso al 2,6% del PIL nel 2013 e ha raggiunto il 2,1% del PIL nel 2014. La riduzione del disavanzo nel 2014 è stata principalmente determinata da un miglioramento delle condizioni congiunturali e da misure di bilancio che hanno portato a un aumento significativo delle entrate correnti (2,5% del PIL), il quale compensa ampiamente l'incremento della spesa corrente (0,8% del PIL), e da una spesa netta in conto capitale (0,1% del PIL) giustificata da un maggior tasso di assorbimento dei fondi dell'UE.
 - Il programma di stabilità per il periodo 2015-2018, presentato dal governo maltese il 30 aprile 2015, prevede che il disavanzo scenda all'1,6% del PIL nel 2015 e all'1,1% del PIL nel 2016. Le previsioni di primavera 2015 della Commissione prospettano un disavanzo dell'1,8% del PIL nel 2015 e dell'1,5% del PIL nel 2016. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3% del PIL stabilito dal trattato.
 - Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato dell'1,3% del PIL nel periodo 2013-2014.

⁴ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

⁵ GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

⁶ In linea con le specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza.

- Il rapporto debito/PIL è salito al 69,2% del PIL nel 2013, rispetto al 67,4% del PIL nel 2012, a causa di un temporaneo aggiustamento stock/flussi ad incremento del debito ed è poi sceso al 68,0% del PIL nel 2014. Il debito pubblico lordo dovrebbe continuare a diminuire fino a raggiungere il 65,4% del PIL nel 2016, anche a causa allo scenario macroeconomico favorevole. Inoltre, nel 2014 è garantito il rispetto della regola del debito in una prospettiva futura.
- (6) A partire dal 2015, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, Malta è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97. In questo contesto, sembra esserci il rischio di una qualche deviazione rispetto all'aggiustamento richiesto dello 0,6% del PIL verso l'obiettivo a medio termine sia nel 2015 che nel 2016. Nel 2015 il miglioramento del saldo strutturale dovrebbe essere inferiore dello 0,1% del PIL rispetto al requisito. Sebbene l'aggiustamento previsto per il 2016 sia in linea con il requisito, vi è il rischio di una qualche deviazione se si considerano insieme il 2015 e il 2016. Nel 2015 e nel 2016 saranno necessarie pertanto ulteriori misure.
- (7) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12 del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (8) Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo di Malta sia stato corretto e che la decisione 2013/319/UE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo a Malta è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2013/319/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente